



DIRETTIVA DEL DIRIGENTE N. 2 DEL 22.03.2010

OGGETTO : Sanzioni per tardive ed omesse denunce al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)

- vista la lettera circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3627/C del 06.08.2009;
- visto il parere del Consiglio di Stato, a quella allegato, n. 5062 del 23.07.2009 richiesto dal Ministero a seguito di numerose istanze pervenute sulla materia in considerazione della mancanza di una specifica previsione di tali sanzioni nel corpo del D.P.R. 07.12.1995 n. 581;
- ritenuto di dover dare attuazione alla lettera circolare di cui sopra e al citato parere che argomenta la piena legittimità delle sanzioni previste dalla legge in vigore per le violazioni connesse alla tenuta del R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo);
- considerato che, sulla base del parere suddetto, è da ritenersi applicabile la normativa del registro ditte, a condizione che vi sia una esatta corrispondenza, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, degli adempimenti R.E.A. da sanzionare con i comportamenti che erano obbligatori nei riguardi del registro ditte;
- ritenuto di dover svolgere un'adeguata attività di comunicazione e divulgazione con riguardo alla nuova fattispecie sanzionatoria al fine di consentire alle imprese e ai loro consulenti di adeguarsi alla nuova prassi sanzionatoria;
- ritenuto di dover accertare le fattispecie da sanzionare oltre il termine di 30 giorni, decorrenti da eventi che si verificheranno a decorrere dal 1° maggio 2010;
- vista la normativa sul registro delle ditte richiamata nel parere del Consiglio di Stato, in particolare il R.D. 20 settembre 1934 n. 2011, nonché la legge 04.11.1981 n. 630 relativa alle sanzioni così come modificata dalla Legge n. 435/1987;
- visto l'art. 9 del D.P.R. 07.12.1995 n. 581 il quale dà attuazione all'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580 e che istituisce il R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo);
- vista la delibera della Giunta camerale n. 96 del 16.03.2000 e ritenuto di doverne disattendere il contenuto per effetto della intervenuta pronuncia del Consiglio di Stato;
- vista la legge 24.11.1981 n. 689

dispone



- 1) di accertare e sanzionare le violazioni consistenti nelle tardive od omesse denunce al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) presentate al registro delle imprese oltre il termine di 30 giorni decorrenti da eventi verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2010;
- 2) di applicare le sanzioni connesse al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) in base alla accertata corrispondenza tra comportamenti da sanzionare ed obblighi di denuncia previsti dalla normativa del registro ditte;
- 3) al fine di dare attuazione al disposto di cui ai punti 1) e 2) l'unità organizzativa registro imprese trasmette all'unità organizzativa marchi brevetti e sanzioni copia delle denunce tardive ed omesse a norma del criterio temporale di cui al punto 1);
- 4) l'unità organizzativa marchi brevetti e sanzioni provvede a contestare le violazioni R.E.A. in misura ridotta nel rispetto del criterio di cui al punto 2) e applicando gli importi di cui alla legge 04.11.1981 n. 630 come modificata dalla legge n. 435/1987;
- 5) le unità organizzative sopra citate, in collaborazione con l'u.o. comunicazione e u.r.p., sono incaricate di svolgere le opportune attività di comunicazione e divulgazione della nuova prassi tramite: invio di nota informativa alle associazioni delle imprese e agli ordini professionali e pubblicazione della presente Direttiva nel sito dell'Ente;
- 6) l'elenco delle fattispecie da sanzionare e degli importi delle sanzioni di cui alla presente Direttiva è riportato nell'Allegato "A".

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE
E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr. Mario Pera)**



Allegato "A" alla Direttiva del dirigente n. 2 del 22.03.2010

DENUNCE REA - SANZIONI

IMPRESE INDIVIDUALI

<i>FORMA GIURIDICA</i>	<i>ADEMPIMENTO</i>	<i>TERMINE</i>	<i>SOGGETTI OBBLIGATI</i>	<i>SANZIONE</i> (art. 51 T.U. 2011/1934,modif. da art. 1 L. 630/1981 e ss. modif.)	<i>PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (pari a 1/3 degli importi edittali)</i>	<i>NORME VIOLATE</i>
IMPRENDITORE COMMERCIALE IMPRENDITORE AGRICOLO PICCOLO IMPRENDITORE (SEZIONE ORDINARIA E SPECIALE)	Sospensione attività; variazione insegna; Apertura, modifica cessazione unità locale; Inizio modifica cessazione attività della sede secondaria; Iscrizione di modifiche impresa individuale quali: n. addetti, qualifiche, titoli abilitativi, dati commercio sede fissa, insegna, sospensione e ripresa dell'attività, nomina/poteri/ residenza procuratori e institori.	30 gg. dall'evento	Titolare dell'impresa	€ 30,00 denunce tardive: dal 31° al 60° giorno di ritardo; € 154,00 omesse denunce e tardive dal 61° giorno di ritardo;	€ 10,00 € 51,33	Art. 48 del T.U. 2011/1934,modif. da L. 630/1981; artt. 2 e 5 del D.M. 9.3.1982; art. 9 e 10 DPR n. 581/95



SOCIETA', CONSORZI E ASSOCIAZIONI

FORMA GIURIDICA	ADEMPIMENTO	TERMINE	SOGGETTI OBBLIGATI	SANZIONE (art. 51 T.U. 2011/1934,modif. da art. 1 L. 630/1981 e ss. modif.)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (pari a 1/3 degli importi edittali – art. 11 DM 9.3.1982)	NORME VIOLATE
Società semplici e agricole	Inizio, modifica, cessazione attività; Apertura, modifica, cessazione UL ; Nomina, variazione, cessazione dati soci/carica (se prevista da normativa specifica)	30 gg. dall'evento	soci amministratori; liquidatori	€ 30,00 denunce tardive: dal 31° al 60° giorno di ritardo; € 154,00 omesse denunce e tardive: dal 61° giorno di ritardo;	€ 10,00 € 51,33	Art. 48 del T.U. 2011/1934,modif. da L. 630/1981; artt. 2 e 5 del D.M. 9.3.1982; DPR n. 581/95

SOCIETÀ COMMERCIALI (DI PERSONE E DI CAPITALI)	Inizio, modifica, cessazione attività;	30 gg. dall'evento	soci amministratori per società di persone:	€ 30,00 denunce tardive: dal 31° al 60° giorno di ritardo;	€ 10,00	Art. 48 del T.U. 2011/1934,modif. da L. 630/1981;
CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA	Apertura, modifica, cessazione UL ;		amministratori			artt. 2 e 5 del D.M. 9.3.1982;



	<p>Inizio modifica cessazione attività della sede secondaria;</p> <p>Nomina, variazione poteri cariche: cessazione di Presidente, Vice Presid., Amm. deleg., Procuratore Variazione residenza-domicilio degli stessi;</p> <p>Cessazione di amministratori di S.p.a. Coop. senza collegio sindacale</p> <p>Cessazione di amministratori di S.r.l.</p> <p>Comunicazione versamento capitale Srl, SpA, Coop., Soc.Consortili</p>		<p>con legale rappresentanza per società di capitali e coop; amm. unico; liquidatori</p>	<p>€ 154,00 omesse denunce e tardive: dal 61° giorno di ritardo;</p>	<p>€ 51,33</p>	<p>DPR n. 581/95</p>
<p>ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI AZIENDE SPECIALI DI ENTI PUBBLICI L. 142/90 ENTI NON SOCIETARI</p>	<p>Inizio, modifica, cessazione attività;</p> <p>Apertura, modifica, cessazione UL ;</p> <p>Inizio modifica cessazione attività della sede secondaria;</p> <p>Nomina, variazione poteri cariche: cessazione</p>	<p>30 gg. dall'evento</p>	<p>chi ha il potere di firma o di rappresentanza: generalmente il Presidente e, ove esista, il Vice presidente</p>	<p>€ 30,00 denunce tardive: dal 31° al 60° giorno di ritardo;</p> <p>€ 154,00 omesse denunce e tardive: dal 61° giorno di ritardo;</p>	<p>€ 10,00</p> <p>€ 51,33</p>	<p>Art. 48 del T.U. 2011/1934,modif. da L. 630/1981;</p> <p>artt. 2 e 5 del D.M. 9.3.1982;</p> <p>DPR n. 581/95</p>



Camera di Commercio
Perugia

	di Presidente, Vice Presid., Amm. deleg., Procuratore Variazione residenza- domicilio degli stessi;					
--	--	--	--	--	--	--

DENUNCE A RETTIFICA DI PRECEDENTI COMUNICAZIONI DI DATI ECONOMICI E/O AMMINISTRATIVI

<i>FORMA GIURIDICA</i>	<i>ADEMPIMENTO</i>	<i>TERMINE</i>	<i>SOGGETTI OBBLIGATI</i>	<i>SANZIONE IN M. RIDOTTA</i>	<i>NORME VIOLATE</i>
IMPRESA INDIVIDUALE SOCIETÀ SEMPLICE SOCIETÀ COMMERCIALE CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA ASSOCIAZIONE FONDAZIONE COMITATO ENTE NON SOCIETARIO IMPRESE CON SEDE ALL'ESTERO ED OPERANTI IN ITALIA (UL) AZIENDE SPECIALI L. 142/90 E LORO CONSORZI	Qualsiasi denuncia REA presentata a rettifica di una precedente comunicazione dei dati economici/amministrativi	30 gg. dall'evento	Titolare per imprese individuali 2. Soci amministratori per società di persone 3. Consiglio di amministrazione o Amministratore unico per Società di capitali e Consorzi 4. Liquidatori 5. Preposto alla sede italiana per le società estere 6. Legale rappresentante per Associazione,	€ 10,00 (indipendentemente dal giorno della domanda)	51 del T.U. 2011/1934 (denunce non veritiere)



**Camera di Commercio
Perugia**

			Fondazione, Comitato, Ente non societario, Aziende speciali L. 142/90		
--	--	--	---	--	--